



Settore 13 Viabilità

Servizio Manutenzione

Ufficio Centro 1

Prot.: 26407 del

27 MAR. 2025

[protocollo.villasg@asmepec.it](mailto:protocollo.villasg@asmepec.it)

**Al Sindaco del Comune di Villa S.G.**

[suap.campocalabro@pec.calabriasuap.it](mailto:suap.campocalabro@pec.calabriasuap.it)

**Al Sindaco del Comune di Campo Calabro**

[comune.fiumara@asmepec.it](mailto:comune.fiumara@asmepec.it)

**Al Sindaco del Comune di Fiumara**

[protocollo.sanroberto@asmepec.it](mailto:protocollo.sanroberto@asmepec.it)

**Al Sindaco del Comune di San Roberto**

[protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it)

**All' Ufficio Territoriale del Governo di RC**

**(ex Prefettura)**

[dirigentecasasalutescilla@asprc.it](mailto:dirigentecasasalutescilla@asprc.it)

**A.s.l. Scilla**

[dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it)

**alla Regione Calabria (assessorato Trasporti)**

[trc38583@pec.carabinieri.it](mailto:trc38583@pec.carabinieri.it)

**Al Comando dei Carabinieri di Campo Calabro**

[trc20929@pec.carabinieri.it](mailto:trc20929@pec.carabinieri.it)

**Al Comando dei Carabinieri di Fiumara**

[sezpolstrada.rc@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.rc@pecps.poliziadistato.it)

**Al Comando della Polizia Stradale di R.C.**

[com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it)

**Al Comando Vigili del Fuoco di Reggio Cal.**

[atam@pec.it](mailto:atam@pec.it)

**All' ATAM s.p.a.**

**CASTORE E s.p.a.**

## ORDINANZA n° 18 DEL 27/03/2025

Oggetto: Limitazione al transito sulla SP 6 nel tratto compreso tra Fiumara km 7+250 circa e San Roberto km 8+650 circa ai veicoli di massa superiore a pieno carico di 3,5 T.;

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

Che le abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatosi dal 17/01/2025 e protrattasi fino al 02/02/2025 hanno causato lungo la SP 6 nel tratto compreso tra Fiumara e San Roberto diversi smottamenti dei versanti di monte con scivolamento di materiale sulla piattaforma stradale ed un abbassamento della sede stradale;





## Città Metropolitana di Reggio Calabria

Che a seguito di quanto sopra detto, il tecnico del Comune di San Roberto ha segnalato in prossimità della progr. 8+000 un evidente abbassamento della sede stradale;

Che tecnici di questo Settore insieme al tecnico della Società Castore s.r.l. hanno effettuato un sopralluogo lungo il tratto di strada sopra richiamato riscontrando la presenza di un importante cedimento;

### Considerato:

che a causa della fitta vegetazione a ridosso del muro di sottoscarpa, e vista la notevole altezza dello stesso, in fase di sopralluogo non si è potuto verificare lo stato di salute del muro, quindi si dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al taglio della vegetazione al fine di constatare le condizioni dello stesso;

che per i motivi sopra esposti, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada, si rende necessario limitare il transito nel tratto di strada compreso tra Fiumara km 7+250 circa e San Roberto km 8+650 circa ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T;

che il percorso alternativo per i veicoli di massa superiore a pieno carico di 3,5 T, per raggiungere le frazioni di Borgo Croce e di Colelli è stato individuato attraverso la strada a scorrimento veloce SP 6 bis "Fiumara - San Roberto";

### Visto:

gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. *(Nuovo Codice della Strada - Testo in vigore dal 30.06.2003)*;

## ORDINA

la limitazione al transito sulla S.P. 06 (inn. SS18 Villa S.G. - Inn. SS 183 Bivio Gambarie), nel tratto compreso tra Fiumara km 7+250 circa e San Roberto km 8+650 circa ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T;

che, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, è fatto obbligo alla spett.le Società Castore s.r.l. in indirizzo, di provvedere:

- I. alla limitazione del tratto stradale in argomento mediante l'installazione di apposita segnaletica di limitazione a 3,5 T, ai sensi del Decreto Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra norma vigente in materia di tutela e sicurezza stradale. Si rammenta, al riguardo, che a norma dell'art. 23 comma 4 del Nuovo Codice della Strada, è vietata la posa di segnaletica non autorizzata sulle strade pubbliche ed in particolare sui segnali stradali e loro supporti;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli organi di Polizia Stradale art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada - testo in vigore dal 30/06/2003)

Questo Settore, pertanto, si esime da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali richieste di danni a persone, animali e/o cose dovuti ad inconvenienti imprevisi ed imprevedibili derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente disposizione.

Il Responsabile dell'Ufficio

Geom. Giuseppe Italiano

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Benestare

